

COMMISSIONI RIUNITE
GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

12.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE CASTELLI

INDI

DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE MISASI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
ROGNONI ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (<i>Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato</i>) (229-B)	163
PRESIDENTE	163, 166, 167, 168, 170, 172 175, 177, 180, 184, 185, 186
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore per la XIII Commissione</i>	165, 167, 169, 170 172, 175, 177, 180, 185
BORRA	177
CASTELLI, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	175, 177, 180, 184, 185
COCCIA	166, 168, 172, 177, 180
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	167, 170, 172 175, 180, 185
LOSPINOSO SEVERINI	169
MANCO	170, 172, 175, 184, 186
MICHELI PIETRO	180
MUSOTTO	170, 185
NOBERASCO	169, 170
RIELA	184, 185
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	186

La seduta comincia alle 10,20.

DI PUCCIO, *Segretario della XIII Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Rognoni ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (*Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (229-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rognoni, Ballardini, Bozzi, Reggiani, Cascio, Tarabini, Bosco, Macchiavelli, Castelli, Felici, Principe, Fagone, Padula, Bressani, Calvetti, Speranza, Guerrini, Achilli, Riccio Stefano, Boldrin, Musotto, Erminero, Azzaro, Cristofori, Sgarlata, Tantalò, Sangalli, Caiazza, Salvatori, Semeraro, Gunnella, Girardin, Amodio, Lenoci, de' Cocci, Cattanei: « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense », già approvata, in riunione comune, dalle Commissioni permanenti IV

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1975

e XIII della Camera, nella seduta del 3 ottobre 1974, e modificata dalla XI Commissione permanente del Senato, nella seduta del 5 marzo 1975.

Poiché mi consta che il relatore, onorevole Padula, si è assentato per riferire su un altro provvedimento presso la IX Commissione (lavori pubblici), riferirò io stesso sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Cercherò di essere molto breve in quanto il provvedimento in discussione è stato già ampiamente discusso alla Camera. Le modifiche apportate dal Senato riguardano pochi articoli del provvedimento stesso, ma hanno una importanza non trascurabile dal punto di vista sostanziale.

All'articolo 2, anche se a prima vista può sembrare diversamente, le modifiche apportate dal Senato sono state di modesta entità: al primo comma si prevede che il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali deve sentire il Consiglio nazionale forense ai fini di determinare i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa; al secondo comma si stabilisce di usare come elemento, ai fini della valutazione delle condizioni per la iscrizione alla Cassa, l'entità ed il carattere prevalente del lavoro professionale (oltre a ogni altro utile elemento); agli ultimi due commi, le modifiche apportate sono squisitamente di carattere formale.

All'articolo 3 si è stabilito da parte del Senato che la giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri adottati dal comitato dei delegati, provvede immediatamente, sentiti gli ordini competenti, alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio della professione nell'ultimo decennio. È evidente che con questa modifica si è voluto adeguare l'articolo alla nuova impostazione data a quello che lo precede. È, poi, da notare che, sempre in ordine all'articolo 3, si è introdotta una modifica in ordine alla periodicità delle revisioni, da operare ogni quinquennio anziché ogni triennio.

Per quanto attiene all'articolo 4, c'è da dire che le modifiche si limitano al primo capoverso, in cui anziché prevedere un controllo « periodico » sulla persistenza delle cause di invalidità, si precisa che il controllo stesso avvenga ogni triennio. Mi pare, quindi, che ben modesta sia la portata delle modificazioni introdotte in questo rile-

vante articolo. Certo, è di notevole importanza il fatto che sia stato introdotto l'istituto della revoca, ma è stata la Camera a farlo ed il Senato si è limitato a proporre alcune modifiche in ordine alle modalità di funzionamento concreto.

Di una certa portata mi pare la soppressione dell'articolo 6 che, innovando le disposizioni vigenti, aveva posto la necessità del raggiungimento di una invalidità del settanta per cento per poter godere della pensione. L'introduzione di questa norma era stata caldeggiata dagli organi della Cassa e dal Governo, in quanto si sosteneva che lasciare una soglia più bassa avrebbe determinato una serie di abusi e perpetuato il *deficit* della Cassa, che si diceva essere causato, appunto, dal proliferare di tali pensioni di invalidità. Ora, però, alcuni accertamenti hanno ridimensionato il fenomeno e sta alla Commissione decidere se quei pericoli sussistano realmente nella misura in cui erano stati evidenziati.

L'articolo 6 del testo del Senato sostituisce, quindi, apportandovi delle modifiche di natura esclusivamente formale, l'articolo 7 del testo della Camera.

Particolare attenzione merita la formulazione dell'articolo 8 (nel testo del Senato, e 9 nel testo della Camera): questa materia era stata molto controversa.

Si era sostenuto che le disposizioni vigenti creano una situazione particolare di sfavore nei confronti di quelli che si sono tardivamente iscritti alla Cassa: infatti il trattamento pensionistico viene concesso nella stessa misura a tutti quelli che hanno raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, indipendentemente dal numero di anni per cui sono stati iscritti alla Cassa. Si creano delle evidenti storture con il mantenimento dell'attuale normativa: si dà la pensione di avvocato anche a chi, dopo aver svolto un altro lavoro e ottenuta la relativa pensione, si dedica alla professione legale e versa i contributi corrispondenti a venti anni di contribuzione, ma la si nega a chi per trentacinque anni ha esercitato la professione, versando i relativi contributi, ma non ha compiuto i sessantacinque anni. Di conseguenza si era ritenuto che si dovesse approfittare dell'occasione offerta dalla proposta di legge di finanziamento della Cassa per rimuovere questa situazione anomala e, a tale scopo, era stato varato l'articolo in discussione. Il Senato, però, modificandolo, ha finito per riconfermare la normativa attualmente vigente.

Altre modifiche sono state introdotte dal Senato all'articolo 20 (già 21), nel quale si prevede il concerto tra il ministro di grazia e giustizia ed il ministro del lavoro e della previdenza sociale, in ordine all'adeguamento delle pensioni, in relazione al variare del costo della vita.

Un certo numero di modifiche sono state introdotte dall'altro ramo del Parlamento alle tabelle.

Alla tabella A il Senato ha previsto una riduzione di gettito per la Cassa, in quanto ha disposto che il reddito imponibile non superiore a 4 milioni di lire implica una riduzione del contributo personale, mentre, nel testo da noi approvato, soltanto per il reddito inferiore ai 2 milioni era prevista una riduzione del contributo.

Sostanziali maggiorazioni il Senato ha invece introdotto alle tabelle B, C ed F, soprattutto in ordine alle voci relative ai giudizi tenuti innanzi alle supreme magistrature.

L'altro ramo del Parlamento, dunque, ha adottato un indirizzo sostanzialmente diverso da quello che era stato adottato dalla Camera dei deputati. La Camera, infatti, aveva scelto, nel predisporre le modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense, il criterio della contribuzione diretta, preferendolo nella maggior parte dei casi a quello della contribuzione indiretta. Il Senato ha invece preferito attenuare la pressione di tipo diretto rapportata al reddito, mentre ha maggiorato le entrate derivanti da contributi indiretti, pagati in relazione ai vari procedimenti.

Dopo aver segnalato le radicali modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento alla proposta di legge in discussione, desidero, in qualità di relatore per la Commissione giustizia, far presente agli onorevoli colleghi che esiste l'esigenza, rilevata anche dal Governo, di pervenire ad una urgente approvazione del provvedimento. La Cassa versa infatti in una situazione economica assai precaria e corre il pericolo di trovarsi nell'impossibilità di continuare ad erogare le pensioni, ove le nuove norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense non divengano rapidamente operanti.

Alcune delle norme introdotte dal Senato, d'altro canto, appaiono inaccettabili e, certamente, le Commissioni riunite giustizia e lavoro della Camera non potranno non modificarle. Propongo, tuttavia, di limitare al minimo le correzioni al testo del Senato

per facilitare il più possibile l'iter della proposta di legge.

Riservandomi di esprimere a tempo debito il parere sugli emendamenti che saranno presentati, invito le Commissioni a procedere rapidamente nella valutazione dell'articolato, affinché si possa giungere ad una celere approvazione della proposta di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunato Bianchi, relatore per la XIII Commissione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Condivido pienamente le osservazioni formulate dall'onorevole Castelli nella sua esauriente relazione in ordine alle modifiche apportate dal Senato al testo della proposta di legge in discussione.

Desidero tuttavia fare alcune ulteriori considerazioni per quanto riguarda l'articolo 4 e l'articolo 6.

Il disposto dell'articolo 4 conferma, infatti, l'inderogabilità della revisione dello stato di invalidità di un soggetto, revisione che, ovviamente, può anche comportare la revoca della pensione. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che la concessione della pensione di invalidità si intende definitiva quando l'incapacità è stata confermata per la terza volta.

Queste norme prevedono, cioè, che si operi l'accertamento non dello stato di invalidità permanente, bensì l'accertamento di uno stato di invalidità, che può essere anche temporaneo e che soltanto attraverso successive revisioni permette di ottenere in via definitiva il trattamento pensionistico.

L'articolo 6 serviva appunto ad esplicitare l'esigenza della revisione anche per tutte le pensioni in essere all'entrata in vigore della legge; e mentre la norma in vigore prevede il diritto di accedere alla pensione di invalidità quando il soggetto interessato abbia subito una riduzione fino al sessanta per cento della propria capacità lavorativa, lo stesso articolo 6 precisava che anche per le pensioni già erogate l'incapacità all'esercizio professionale non dovesse essere inferiore al settanta per cento.

Se, dunque, s'intende recepire la soppressione, disposta dal Senato, dell'articolo 6, venendo conseguentemente a mancare le disposizioni esplicative delle norme dell'articolo 4 riguardanti l'incapacità in esso contenute, propongo che, allo scopo di precisare l'interpretazione che le Commissioni riunite giustizia e lavoro intendono dare di queste

stesse norme dell'articolo 4, venga presentato un ordine del giorno. Allorché, cioè, noi discipliniamo *ex novo* l'istituto di invalidità, prescrivendo che la riduzione della capacità di lavoro non debba essere inferiore al settanta per cento, se i soggetti sono sottoposti a revisione, in effetti il collegio giudicante deve accertare la riduzione della suddetta capacità in quella misura: se il soggetto non si trovasse in queste condizioni, praticamente decadrebbe il diritto alla prestazione. Questa è la mia interpretazione, non andando noi a prescrivere per il passato una diversa disciplina.

Per quanto concerne la pensione di anzianità, posso convenire pienamente su quanto il collega Castelli ha evidenziato; mi permetto semplicemente di richiamare l'attenzione dei membri della IV Commissione sul fatto che, ove ammettessimo i soggetti a questo tipo di prestazioni, secondo i principi generali la pensione di anzianità dovrebbe porsi in alternativa alla professione perché, altrimenti, questa erogazione integrerebbe quasi il reddito del soggetto interessato.

Concludo anche io sollecitando la massima tempestività nell'approvazione della proposta di legge, in quanto la Cassa si trova nelle condizioni finanziarie e di gestione che tutti ben conoscono. Occorre, ovviamente, venire incontro alle urgenti esigenze degli interessati e dell'ente gestore. Desidero inoltre esprimere l'auspicio che il provvedimento, nel caso in cui fossimo costretti a rinviarlo all'altro ramo del Parlamento, possa essere accolto con la stessa buona volontà con cui viene esaminato in questa sede.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

COCCIA. Terminando la sua pregevole esposizione, il relatore per la XIII Commissione ha sollecitato l'approvazione del provvedimento, stante la situazione catastrofica della Cassa. Da parte nostra, senza riprendere l'argomentazione sviluppata nel corso della tormentata discussione, culminata il 3 ottobre 1974, riconfermiamo il giudizio negativo sul provvedimento e desideriamo sottolineare come esso sia stato peggiorato dall'altro ramo del Parlamento proprio sul terreno degli emendamenti sui quali, pur essendo aprioristicamente contrari a questo tipo di prestazioni, avevamo cercato di trovare una comune posizione, nel senso di accentuare l'elemento della contribuzione

personale e di ridurre la portata della contribuzione oggettiva, che costituisce la parte fondamentale di alimentazione del sistema previdenziale forense.

Avevamo cercato, cioè, di muoverci nell'ottica degli orientamenti generali che il Parlamento va tracciando nel settore previdenziale, affinché fosse affermato il principio che gli avvocati non costituiscono un comparto staccato dagli altri lavoratori italiani: ci eravamo fatti quindi carico delle richieste dei giovani avvocati e della classe forense di veder riconosciute le prestazioni di carattere pubblico che questi professionisti svolgono senza alcun corrispettivo da parte dei pubblici poteri. E non a caso avevamo previsto un emendamento relativo al famoso « zoccolo sociale » allo scopo di integrare la contribuzione della Cassa con un versamento, pure previsto dalla famosa legge sul pensionamento del 1969, non gravando sul terreno delle contribuzioni oggettive.

Ora, come ripeto, il contenuto di questa proposta di legge è stato peggiorato proprio rispetto a quelle posizioni. Noi miravamo, con i nostri emendamenti, a porre fine alla situazione di scandaloso privilegio e ad arginare il fenomeno crescente (che potrebbe ulteriormente dilagare) dei superburocrati e delle liquidazioni di comodo corrisposte a numerosi funzionari dello Stato, tentando, nel contempo, di salvaguardare la posizione di quanti hanno svolto la professione per molti anni e di soddisfare le esigenze dei giovani professionisti.

Il provvedimento, inoltre, è stato modificato negativamente nel senso della contribuzione oggettiva, che registra un pesante aumento, per altro già rilevante nella precedente stesura elaborata dalla Camera; esso incide anche in ordine ai contributi relativi alle controversie di lavoro ed a quelle in campo previdenziale ed assicurativo, procedendo in maniera difforme rispetto agli orientamenti della Camera.

Concludo quindi il mio intervento dichiarando che, in linea principale, noi siamo contrari a questa proposta di legge nella sua globalità; sul terreno degli emendamenti sosterremo le posizioni espresse in questa sede dai relatori e quelle di cui ci faremo carico, unitamente ad altri colleghi. Per quanto attiene alla procedura noi condividiamo l'esigenza della celerità dell'*iter*: non ci attesteremo su una posizione ostruzionistica, facendo però rilevare che in questa materia dovremo presentare nuove iniziative

legislative perché il testo in discussione nasce dalla demagogica legge del 1969, che porta ad adottare nuovi provvedimenti assurdi e mostruosi rispetto ad un sistema moderno di previdenza sociale. Come i colleghi ricordano, è stato ripetuto che nel 1980 dovremo rivedere globalmente l'intera materia assicurativa e previdenziale forense.

Infine, in ordine agli emendamenti, noi assumeremo le posizioni conseguenti a quanto già annunciato e ci pronunceremo fermamente contro gli aumenti previsti dalle tabelle.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Personalmente non credo di dover aggiungere ulteriori considerazioni, in sede di replica.

BIANCHI FORTUNATO, Relatore per la XIII Commissione. Anch'io mi rimetto alle precedenti dichiarazioni.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto dai relatori. Mi riservo di intervenire nel corso della discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

Il primo articolo non è stato modificato.

Le Commissioni IV e XIII della Camera avevano approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Il comitato dei delegati della Cassa determinerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, esercitino la libera professione forense con carattere di continuità.

Tali criteri saranno determinati tenendo presente:

- a) l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale;
- b) i redditi da esso ricavati;
- c) ogni altro utile elemento.

In ogni caso l'attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive

modificazioni, ancorché l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta.

Il comitato dei delegati può esentare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione per il biennio iniziale di appartenenza agli albi.

Sono esentati dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione, per il periodo di carica, gli iscritti alla Cassa che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o di un consiglio regionale.

L'XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Il comitato dei delegati della Cassa, sentito il Consiglio nazionale forense, determinerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, esercitino la libera professione forense con carattere di continuità.

Tali criteri saranno determinati tenendo presente l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale ed ogni altro utile elemento.

In ogni caso l'attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, ancorché l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta.

Il comitato dei delegati può esonerare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione per il triennio iniziale di appartenenza agli albi.

Sono esonerati dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera

professione, per il periodo di carica, gli iscritti alla Cassa che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o di un consiglio regionale.

COCCIA. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

Le Commissioni IV e XIII della Camera avevano approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri adottati dal comitato dei delegati, provvede immediatamente ad una prima revisione degli iscritti, sentiti gli ordini competenti, e, successivamente, a revisioni triennali, sospendendo dall'iscrizione, per il periodo corrispondente di anni, coloro che non provino di avere svolto la libera professione con carattere di continuità.

Gli iscritti sospesi sono tenuti a versare i contributi personali annui, salvo che non chiedano la cancellazione dalla Cassa.

L'XI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri adottati dal comitato dei delegati, provvede immediatamente, sentiti gli ordini competenti, alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio della professione nell'ultimo decennio, e, successivamente, a revisioni quinquennali, sospendendo dall'iscrizione, per il periodo corrispondente di anni, coloro che non provino di aver svolto la libera professione con carattere di continuità.

Gli iscritti sospesi sono tenuti a versare i contributi personali annui, salvo che non chiedano la cancellazione dalla Cassa.

Poiché nessuno chiede di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

Le Commissioni IV e XIII riunite della Camera avevano approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

TITOLO III

DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ

ART. 4.

In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacità all'esercizio professionale in misura non inferiore al settanta per cento, l'avvocato o il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione di invalidità, nei diversi importi fissati dalla tabella F, allegata alla presente legge, in relazione alla cancellazione o alla conservazione della iscrizione agli albi professionali, purché tale invalidità si verifichi dopo dieci anni di iscrizione alla Cassa e qualora l'iscritto non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente dalla libera professione, superiore a quattro milioni.

Gli organi della Cassa controllano periodicamente la persistenza della incapacità di cui al comma precedente e, di conseguenza, confermano o revocano la concessione della pensione anzidetta.

L'avvocato o procuratore, cui venga revocata la pensione di invalidità, qualora si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge può reinscrivere alla Cassa. In questa ipotesi il periodo di iscrizione precedente alla pensione è considerato utile agli effetti della anzianità di iscrizione, ma non è computato il periodo di godimento della pensione.

Le rate di pensione già percepite non sono soggette a rimborso.

I criteri e le modalità per l'accertamento delle infermità, ai fini della concessione della pensione di invalidità, sono determinati dal comitato dei delegati.

L'XI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

TITOLO III

DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ

ART. 4.

In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacità all'esercizio professionale in misura non infe-

riore al settanta per cento, l'avvocato o il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione di invalidità, nei diversi importi fissati dalla tabella *F*, allegata alla presente legge, in relazione alla cancellazione o alla conservazione della iscrizione agli albi professionali, purché tale invalidità si verifichi dopo dieci anni di iscrizione alla Cassa e qualora l'iscritto non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente dalla libera professione, superiore a quattro milioni.

Gli organi della Cassa controllano ogni tre anni, per le pensioni che le commissioni mediche abbiano dichiarato di ritenere revisionabili, la persistenza dell'incapacità di cui al comma precedente e, di conseguenza, confermano o revocano la concessione della pensione anzidetta. La concessione si intende definitiva quando l'incapacità è stata confermata per la terza volta.

L'avvocato o procuratore, cui venga revocata la pensione di invalidità, qualora si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge può reinscrivere alla Cassa. In questa ipotesi il periodo di iscrizione precedente alla pensione è considerato utile agli effetti della anzianità di iscrizione, ma non è computato il periodo di godimento della pensione.

Le rate di pensione già percepite non sono soggette a rimborso.

I criteri e le modalità per l'accertamento delle infermità, ai fini della concessione della pensione di invalidità, sono determinati dal comitato dei delegati.

NOBERASCO. Vorremmo presentare un emendamento, per recepire l'interpretazione del relatore per la XIII Commissione, onorevole Fortunato Bianchi, il quale ha sostenuto che l'articolo 4 innova rispetto alla normativa vigente attualmente, in quanto stabilisce il requisito della riduzione della capacità lavorativa nella misura del settanta per cento ai fini dell'ottenimento della pensione di invalidità. Con il successivo articolo 6 abbiamo voluto precisare che tutti i trattamenti di invalidità vengono sottoposti a revisione. L'onorevole Bianchi ha chiarito che l'istituto della revisione da parte della Cassa si ha ogni tre anni, perché la dizione « periodicamente » che noi avevamo adottato avrebbe lasciato libera la Cassa di effettuare la revisione secondo la sua discrezionalità. Non si prevede però la data di inizio di questo periodo di tre anni.

Sono d'accordo con l'onorevole Coccia che si debba guardare all'essenziale ed evitare i motivi di conflittualità con l'altro ramo del Parlamento. A me sembra essenziale, tuttavia, modificare la prevista periodicità di tre anni da parte della Cassa ed eliminare le ultime parole del secondo comma: « La concessione si intende definitiva quando l'incapacità è stata confermata per la terza volta ».

LOSPINOSO SEVERINI. A mio avviso l'argomento deve essere discusso in sede di esame dell'emendamento aggiuntivo dell'articolo 5-bis, che ripristina integralmente il testo del soppresso articolo 6. A mio avviso è opportuno ripristinare l'articolo 6, perché altrimenti la normativa contenuta dal sessanta al settanta per cento, avrà vigore soltanto per i casi accertati successivamente alla pubblicazione della nuova legge. Se vogliamo che vengano sottoposti alla nuova disciplina anche i casi preesistenti dobbiamo chiarirlo espressamente reintroducendo l'articolo 6.

BIANCHI FORTUNATO, Relatore per la XIII Commissione. A mio avviso la decorrenza del periodo di tre anni inizia dalla data di erogazione della pensione. È importante questa precisazione, nel caso non fosse approvato l'articolo aggiuntivo 5-bis. Deve essere chiaro che la Cassa (o gli organi preposti alla revisione) possono procedere per tutti i casi di invalidità che in quel momento godano già di una prestazione previdenziale. L'articolo 6 era esplicativo in questo senso: rientrano nella disposizione tutti i casi pregressi di pensione alla data di entrata in vigore della legge. È evidente che non sia necessario apportare modifiche all'articolo 4 se sarà reintegrato l'articolo 6 che era stato approvato dalla Camera.

NOBERASCO. Si è detto che se si approverà l'emendamento che reintroduce lo articolo 6 aumenterà la conflittualità con l'altro ramo del Parlamento. Se è pacifico che non si introducono deroghe per coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge godono di una pensione a seguito di un'invalidità del sessanta per cento, lo emendamento è superfluo.

LOSPINOSO SEVERINI. Se vi sono dubbi di interpretazione a mio avviso è meglio chiarirli con una norma, essendo

unanime la volontà di comprendere nella disposizione anche le situazioni pensionistiche in atto.

PRESIDENTE. A questo punto, mi sembra opportuno accantonare l'articolo 4 e — poiché l'articolo 5 non è stato modificato dal Senato — passare all'esame dell'articolo aggiuntivo 5-bis. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Musotto, Castelli, Lospinoso Severini e Felisetti hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo (5. 0. 1):

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Gli avvocati ed i procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già fruiscono della pensione di invalidità, hanno diritto alla conferma della pensione nei diversi importi previsti dalla tabella F, allegata alla presente legge, soltanto se incapaci all'esercizio professionale in misura non inferiore al settanta per cento.

Entro sei mesi dalla data anzidetta la Cassa procederà alla revisione delle pensioni di invalidità già concesse, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sopra richiamate e di confermare o revocare il provvedimento di concessione. In caso di revoca, la stessa ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e le rate di pensione già percepite prima di tale data non sono soggette a rimborso.

A seguito della revoca prevista dal comma precedente, l'avvocato o il procuratore che durante il periodo di godimento della pensione di invalidità abbia conservato la iscrizione, o abbia ottenuto la reiscrizione negli albi, può essere reiscritto ad ogni effetto alla Cassa dalla data di concessione della pensione o della reiscrizione predetta, sempre che abbia esercitato la libera professione con carattere di continuità, salvo l'obbligo di versamento del contributo personale.

A seguito della revoca prevista dal secondo comma, l'avvocato o il procuratore che sia stato cancellato dagli albi può, previa reiscrizione negli stessi, richiedere la iscrizione alla Cassa.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma il periodo di iscrizione alla Cassa

precedente al conseguimento della pensione di invalidità è considerato utile ad ogni effetto.

MUSOTTO. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco ha presentato un articolo aggiuntivo (5. 0. 2) identico a quello Musotto ed altri (5. 0. 1).

MANCO. Anche io lo do per svolto.

NOBERASCO. Siamo favorevoli all'approvazione dell'articolo aggiuntivo 5-bis, in quanto altrimenti possono sorgere dubbi sull'interpretazione data dal relatore Fortunato Bianchi sulla portata dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Come relatore, mi dichiaro favorevole agli identici articoli aggiuntivi 5. 0. 1 e 5. 0. 2.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Esprimo parere favorevole su tali articoli aggiuntivi.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo accetta questi articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli articoli aggiuntivi, tra loro identici, Musotto ed altri 5. 0. 1 e Manco 5. 0. 2, accettati dai relatori e dal Governo.

(Sono approvati).

A questo punto possiamo tornare all'articolo 4 che avevamo accantonato. Poiché nessun altro chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4, nel testo del Senato.

(È approvato).

Le Commissioni IV e XIII della Camera avevano approvato l'articolo 7 (6 del testo del Senato) nella seguente formulazione:

ART. 7.

I primi quattro commi dell'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e modificato dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, e l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono soppressi.

La XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

Sono abrogati l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e gli articoli 2 e 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 6 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 8 (7 del testo del Senato) non è stato modificato.

Le Commissioni IV e XIII della Camera avevano approvato l'articolo 9 (8 del testo del Senato) nella seguente formulazione:

ART. 9.

La pensione di anzianità si consegue dopo trentacinque anni di iscrizione alla Cassa.

Per il raggiungimento dell'anzianità prevista al comma precedente è consentito il riscatto, sino ad un massimo di sette annualità, del periodo di esercizio della professione senza iscrizione alla Cassa, di pratica professionale, di studi universitari. Il riscatto è concesso previo versamento per ogni annualità di una somma pari al doppio del contributo personale minimo dovuto per l'anno nel quale viene presentata la domanda di riscatto.

Gli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano compiuto il trentottesimo anno di età conseguono la pensione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e dopo trent'anni di iscrizione, compreso il periodo, non superiore a dieci annualità, eventualmente riscattato a norma del comma precedente.

La Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione, in tredici mensilità annue, nella misura indicata dalla tabella *F* allegata alla presente legge.

L'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, l'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 410, e l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono abrogati.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798,

modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono soppressi.

La XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

La Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione in tredici mensilità annue, nella misura indicata dalla tabella *F* allegata alla presente legge.

Ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, l'iscritto, per raggiungere i prescritti anni di appartenenza alla Cassa, può riscattare sino ad un massimo di cinque annualità con il versamento di lire 400.000 per ogni annualità.

Sono abrogati l'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e le disposizioni la cui applicazione è stata sospesa da tale articolo, nonché l'articolo 1, il primo e il secondo comma dell'articolo 3 e l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

Gli onorevoli Castelli, Musotto, Lospinoso Severini e Felisetti hanno presentato il seguente emendamento (8. 3):

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

La pensione di anzianità si consegue dopo trentacinque anni di iscrizione alla Cassa.

Per il raggiungimento dell'anzianità prevista al comma precedente è consentito il riscatto, sino ad un massimo di sette annualità, del periodo di esercizio della professione senza iscrizione alla Cassa, di pratica professionale, di studi universitari. Il riscatto è concesso previo versamento per ogni annualità di una somma pari al doppio del contributo personale minimo dovuto per l'anno nel quale viene presentata la domanda di riscatto.

Gli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano compiuto i trentotto anni di età e non i quaranta conseguono la pensione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e dopo venticinque anni di iscrizione, compreso il periodo, non superiore a sette annualità, eventualmente riscattato a norma del comma precedente.

La Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pen-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1975

sione, in tredici mensilità annue, nella misura indicata dalla tabella *F* allegata alla presente legge.

L'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, l'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 410, e l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono abrogati.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono soppressi.

Anziché, come in un primo momento si era pensato, reintrodurre integralmente il testo della Camera, questo emendamento tende a ridurre la conflittualità tra i due rami del Parlamento. In sostanza si mantiene la disposizione relativa a coloro che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6 avevano compiuto i trentotto anni di età e non i quaranta, i quali potranno conseguire la pensione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e dopo venticinque anni di iscrizione, compreso il periodo non superiore a sette anni eventualmente riscattato. Si tratta dunque di una norma che dovrebbe interessare poche persone, le quali avevano già maturato una legittima aspettativa; non credo quindi che la Cassa potrà andare in dissesto per questa disposizione.

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento (8. 2):

Ripristinare il testo della Camera (ex articolo 9).

MANCO. Ritiro il mio emendamento 8. 2 e aderisco a quello 8. 3, presentato dagli onorevoli Castelli ed altri.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Desidero osservare che l'emendamento 8. 3 contrasta con i principi generali della legislazione previdenziale.

PRESIDENTE. Il rilievo è esatto, ma andrebbe rivolto anche ad altre disposizioni non modificate dall'altro ramo del Parlamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non sono favorevole all'emendamento 8. 3 Castelli ed altri, perché ripristinare, sia pure non integralmente, il testo già approvato dalla Camera significherebbe rendere più critica la situazione della Cassa e tutto questo a breve scadenza.

PRESIDENTE. Insisto nel mio emendamento, anche perché non ritengo che questa norma possa aumentare le spese della Cassa.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Mi rimetto alla Commissione.

COCCIA. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Castelli 8. 3, rilevando che lo stesso comporterà una spesa minore, e non maggiore, rispetto a quella derivante dal testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Castelli ed altri 8. 3, per il quale il relatore Fortunato Bianchi si è rimesso alla Commissione, mentre il Governo ha espresso parere contrario.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA IV COMMISSIONE MISASI

PRESIDENTE. Gli articoli da 10 a 20 (da 9 a 19 del testo del Senato) non sono stati modificati.

Le Commissioni IV e XIII avevano approvato l'articolo 21 (20 del testo del Senato) nella seguente formulazione:

ART. 21.

Il Ministro di grazia e giustizia, con decreto emanato su parere del consiglio di amministrazione della Cassa, autorizza la Cassa stessa ad aumentare proporzionalmente l'importo delle quote di pensione ogni qualvolta l'indice del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al dieci per cento. Contestualmente il Ministro di grazia e giustizia autorizza la Cassa, in corrispondenza del nuovo onere, ad aumentare proporzionalmente l'importo di tutti i contributi previdenziali o di parte di essi.

L'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, è abrogato.

La XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 20.

Il Ministro di grazia e giustizia, con decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

su parere del consiglio di amministrazione della Cassa, autorizza la Cassa stessa ad aumentare proporzionalmente l'importo delle quote di pensione ogni qualvolta l'indice del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al dieci per cento. Contestualmente il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la Cassa, in corrispondenza del nuovo onere e se necessario, ad aumentare l'importo di tutti i contributi previdenziali o di parte di essi.

L'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, è abrogato.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 20 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 22 (21 del testo del Senato) non è stato modificato. Passiamo alle tabelle.

Le Commissioni IV e XIII della Camera avevano approvato la Tabella A nel seguente testo:

TABELLA A

Contributo personale obbligatorio annuo da corrisponderci, per scaglioni di reddito professionale, accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dagli iscritti alla Cassa per poter conseguire i trattamenti previdenziali, nonché dai pensionati della Cassa stessa che continuino a mantenere l'iscrizione agli albi.

SCAGLIONI DI REDDITO PROFESSIONALE	Contributo dovuto
Senza reddito o con reddito professionale imponibile sino a lire 4.000.000	L. 300.000
Sulla quota di reddito professionale imponibile da lire 4.000.001 a lire 6.000.000	8 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da lire 6.000.001 a lire 8.000.000	10 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da lire 8.000.001 a lire 10.000.000	12 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da lire 10.000.001 a lire 15.000.000	15 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da lire 15.000.001 a lire 20.000.000	18 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile superiore a lire 20.000.000	20 per cento

Quando il reddito professionale imponibile non supera i due milioni di lire, la misura del contributo personale è ridotta a lire centocinquantomila nei confronti dei pensionati che mantengono l'iscrizione agli albi nonché degli iscritti alla Cassa di età inferiore ai trenta anni.

La Cassa trattiene l'importo del contributo dovuto dagli avvocati e procuratori pensionati, che continuino a mantenere l'iscrizione agli albi, in tredici rate sulle corrispondenti mensilità di pensione.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1975

I pensionati che si cancellano dagli albi sono esonerati dall'obbligo del pagamento del contributo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della cancellazione stessa.

Il contributo personale non è frazionabile e deve essere corrisposto per intero.

Nel caso di reddito professionale in contestazione, si applica, in via provvisoria, il contributo dovuto sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.

Per la riscossione, mediante ruoli esattoriali, dei contributi personali vale l'obbligo del « non riscosso come riscosso ». Gli esattori versano i contributi spettanti alla Cassa per il tramite del ricevitore provinciale.

La XI Commissione del Senato la ha così modificata:

TABELLA A

Contributo personale obbligatorio annuo da corrispondersi, per scaglioni di reddito professionale, accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dagli iscritti alla Cassa per poter conseguire i trattamenti previdenziali, nonché dai pensionati della Cassa stessa che continuano a mantenere l'iscrizione agli albi.

SCAGLIONI DI REDDITO PROFESSIONALE	Contributo dovuto
Senza reddito o con reddito professionale imponibile sino a lire 4.000.000	L. 300.000
Sulla quota di reddito professionale imponibile da lire 4.000.001 a lire 6.000.000	8 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da lire 6.000.001 a lire 8.000.000	10 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da lire 8.000.001 a lire 10.000.000	12 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da lire 10.000.001 a lire 15.000.000	15 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da lire 15.000.001 a lire 20.000.000	18 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile superiore a lire 20.000.000	20 per cento

Quando il reddito professionale imponibile non supera i quattro milioni di lire, la misura del contributo personale è ridotta a lire centocinquantamila nei confronti dei pensionati che mantengono l'iscrizione agli albi nonché degli iscritti alla Cassa di età inferiore ai trenta anni.

La Cassa trattiene l'importo del contributo dovuto dagli avvocati e procuratori pensionati, che continuano a mantenere l'iscrizione agli albi, in tredici rate sulle corrispondenti mensilità di pensione.

I pensionati che si cancellano dagli albi sono esonerati dall'obbligo del pagamento dei contributi dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della cancellazione stessa.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1975

Il contributo personale non è frazionabile e deve essere corrisposto per intero.

Nel caso di reddito professionale in contestazione, si applica, in via provvisoria, il contributo dovuto sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.

Per la riscossione, mediante ruoli esattoriali, dei contributi personali vale l'obbligo del « non riscosso come riscosso ». Gli esattori versano i contributi spettanti alla Cassa per il tramite del ricevitore provinciale.

Gli onorevoli Musotto, Castelli, Lospinoso Severini e Felisetti hanno presentato il seguente emendamento (tabella A. 1).

Ripristinare il testo della Camera.

CASTELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Si ritiene che la misura dei 4 milioni sia più corrispondente alla realtà. Ne raccomando quindi l'approvazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento (tabella A. 2):

Ripristinare il testo della Camera.

MANCO. Si tratta di un emendamento identico al precedente, che non necessita di illustrazione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole a ripristinare il testo della Camera.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Anche io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti, tra loro identici, tabella A. 1 e tabella A 2, accettati dai relatori e dal Governo.

(Sono approvati).

Le Commissioni IV e XIII della Camera avevano approvato la tabella B nel seguente testo:

TABELLA B

Ogni avvocato o procuratore legale è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento civile o penale di competenza delle sottoindicate autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.

AUTORITA GIUDIZIARIA	Misura del contributo
1. — Davanti agli uffici di conciliazione	L. 1.000
2. — Davanti alle preture	L. 1.500
3. — Davanti ai tribunali ordinari e militari, alle corti di assise di primo grado ed ai tribunali amministrativi regionali . .	L. 3.000
4. — Davanti alle corti di appello, ai tribunali regionali delle acque pubbliche, alle corti di assise di appello, alle sezioni specializzate per gli usi civici	L. 5.000
5. — Davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana	L. 6.000

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1975

Il contributo, nei procedimenti civili ed amministrativi, è corrisposto, se vi è costituzione o comparizione in giudizio, mediante applicazione di apposita marca sulla nota d'iscrizione a ruolo o sul verbale che dà atto della comparizione del procuratore o dell'intervento per assistenza dell'avvocato; ed in ogni altro caso mediante applicazione della marca sulla prima istanza, ricorso, memoria od altro atto introduttivo qualsiasi, sottoscritto dall'avvocato o dal procuratore, ed in mancanza sul processo verbale o altro documento relativi al primo atto compiuto con l'intervento dell'avvocato o del procuratore. Il contributo è dovuto anche per le istanze, gli atti od i ricorsi introduttivi, sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso avvocato o procuratore.

In materia penale il contributo corrisposto in ogni stato e grado del procedimento mediante applicazione della marca sul primo atto processuale sottoscritto o presentato dal difensore o per il quale vi sia intervento dello stesso difensore. I rappresentanti e i difensori della parte civile o del responsabile civile corrispondono il contributo nella misura stabilita per i procedimenti civili all'atto della costituzione in giudizio. Nei procedimenti avanti la Corte dei conti in materia di pensioni di guerra i contributi previsti dalla tabella sono ridotti a metà.

Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto a corrispondere soltanto un contributo.

I contributi sono a carico degli avvocati o procuratori e non sono ripetibili dalle parti, e sono dovuti anche dalle persone che non siano né avvocati né procuratori legali, quando esercitino il patrocinio nelle sedi giudiziarie sopra indicate.

La XI Commissione del Senato la ha così modificata:

TABELLA B

Ogni avvocato o procuratore legale è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento civile o penale di competenza delle sottoindicate autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.

AUTORITA GIUDIZIARIA	Misura del contributo
1. - Davanti agli uffici di conciliazione	L. 1.000
2. - Davanti alle preture	L. 2.000
3. - Davanti ai tribunali ordinari e militari, alle corti di assise di primo grado ed ai tribunali amministrativi regionali . . .	L. 4.000
4. - Davanti alle corti di appello, ai tribunali regionali delle acque pubbliche, alle corti di assise di appello, alle sezioni specializzate per gli usi civici	L. 6.000
5. - Davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana	L. 10.000

Il contributo, nei procedimenti civili ed amministrativi, è corrisposto, se vi è costituzione o comparizione in giudizio, mediante applicazione di apposita marca sulla nota d'iscrizione a ruolo o sul verbale che dà atto della comparizione del procuratore o dell'intervento per assistenza dell'avvocato; ed in ogni altro caso mediante applicazione della marca sulla prima istanza, ricorso, memoria od altro atto introduttivo qualsiasi, sottoscritto dall'avvocato o dal procuratore, ed in mancanza sul processo verbale o altro documento relativi al primo atto compiuto con l'intervento dell'avvocato o del procuratore. Il contributo è dovuto anche per le istanze, gli atti od i ricorsi introduttivi, sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso avvocato o procuratore.

In materia penale il contributo viene corrisposto in ogni stato e grado del procedimento mediante applicazione della marca sul primo atto processuale sottoscritto o presentato dal difensore o per il quale vi sia intervento dello stesso difensore. I rappresentanti e i difensori della parte civile o del responsabile civile corrispondono il contributo nella misura stabilita per i procedimenti civili all'atto della costituzione in giudizio. Nei procedimenti avanti la Corte dei conti in materia di pensioni di guerra i contributi previsti dalla tabella sono ridotti a metà.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, nelle controversie di lavoro ed in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono dovuti i contributi previsti dalla presente tabella. I contributi non sono dovuti dagli avvocati e procuratori legali dipendenti dagli istituti previdenziali ed iscritti negli elenchi speciali.

Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto a corrispondere soltanto un contributo.

I contributi sono a carico degli avvocati o procuratori e non sono ripetibili dalle parti, e sono dovuti anche dalle persone che non siano né avvocati né procuratori legali, quando esercitino il patrocinio nelle sedi giudiziarie sopra indicate.

L'onorevole Borra ha presentato il seguente emendamento (tabella B. 1):

Sopprimere il terzultimo comma della tabella B.

BORRA. Vorrei che rimanesse l'esenzione dai contributi in materia di controversie di lavoro.

CASTELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Sono contrario all'approvazione di questo emendamento. Capisco lo spirito che ha portato l'onorevole Borra a presentarlo, ma vorrei pregare la Commissione di tenere presente che il pagamento di quei contributi che vengano definiti « Cicerone » non è ripetibile dai clienti. In sostanza, eliminando il comma introdotto dal Senato non si avvantaggiano i lavoratori, ma gli avvocati che li assistono. Anche in questo caso, infatti, i contributi non sono ripetibili dai clienti e si sono viste incassare dagli avvocati delle somme enormi. La for-

mulazione del Senato recepisce, dunque, la giusta spinta dell'opinione pubblica.

Esprimo pertanto parere contrario all'emendamento dell'onorevole Borra.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Mi associo alle conclusioni dell'onorevole Castelli ed esprimo parere contrario all'emendamento Borra.

BORRA. Preso atto di queste precisazioni, ritiro il mio emendamento.

COCCIA. Il gruppo comunista esprimerà voto contrario alla tabella B.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella B, nel testo del Senato.

(È approvata).

Le Commissioni IV e XIII della Camera avevano approvato la tabella C nel seguente testo:

TABELLA C

È dovuto alla Cassa un contributo oggettivo per qualsiasi provvedimento giurisdizionale emesso dalle sottoindicate autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione, ivi compresi i provvedimenti adottati in camera di consiglio, esclusi soltanto

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1975

i provvedimenti che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio e le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.

Il contributo non è dovuto per i provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni sui libri fondiari di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

AUTORITÀ GIUDIZIARIA	Misura del contributo
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei conciliatori . . .	L. 1.500
Per i decreti penali non opposti	L. 3.000
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori . . .	L. 6.000
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei tribunali ordinari e militari e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle corti di assise e dei tribunali amministrativi regionali	L. 9.000
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle corti di appello, dei tribunali regionali delle acque pubbliche, delle corti di assise di appello e delle sezioni specializzate per gli usi civici	L. 10.000
Per le sentenze della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana	L. 12.000
Per i lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 del codice di procedura civile	3 per mille

I contributi sono dovuti per ciascun provvedimento e sono ripetibili nei confronti della parte soccombente.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dell'imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dall'ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto ufficio.

L'ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento.

Il contributo per le sentenze dei conciliatori è corrisposto all'atto della prima costituzione nel procedimento; per le ordinanze e per le decisioni del Consiglio di Stato all'atto del deposito del ricorso; per le decisioni della Corte dei conti all'atto della costituzione della parte interessata al giudizio. Il contributo non è ripetibile comunque si esaurisca il procedimento.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione di apposite marche a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

Per le decisioni della Corte dei conti in materia di pensioni di guerra i contributi previsti dalla tabella sono ridotti a metà.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1975

La XI Commissione del Senato la ha così modificata:

TABELLA C

È dovuto alla Cassa un contributo oggettivo per qualsiasi provvedimento giurisdizionale emesso dalle sottoindicate autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione, ivi compresi i provvedimenti adottati in camera di consiglio, esclusi soltanto i provvedimenti che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio e le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.

Il contributo non è dovuto per i provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni sui libri fondiari di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

AUTORITA GIUDIZIARIA	Misura del contributo
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei conciliatori . . .	L. 1.500
Per i decreti penali non opposti	3 per mille, con un minimo di L. 2.000 ed un massimo di L. 6.000
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori . . .	L. 6.000
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei tribunali ordinari e militari e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle corti di assise e dei tribunali amministrativi regionali	L. 10.000
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle corti di appello, dei tribunali regionali delle acque pubbliche, delle corti di assise di appello e delle sezioni specializzate per gli usi civici	L. 12.000
Per le sentenze della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana	L. 15.000
Per i lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 del codice di procedura civile	3 per mille, con un minimo di L. 15.000

I contributi sono dovuti per ciascun provvedimento e sono ripetibili nei confronti della parte soccombente.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dell'imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dall'ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto ufficio.

L'ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento.

Il contributo per le sentenze dei conciliatori è corrisposto all'atto della prima costituzione nel procedimento; per le ordinanze e per le decisioni del Consiglio di Stato al-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1975

l'atto del deposito del ricorso; per le decisioni della Corte dei conti all'atto della costituzione della parte interessata al giudizio. I contributi di cui al presente comma non sono ripelibili comunque si esaurisca il procedimento.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione di apposite marche a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

Per le decisioni della Corte dei conti in materia di pensioni di guerra i contributi previsti dalla tabella sono ridotti a metà.

L'onorevole Pietro Micheli ha presentato il seguente emendamento (tabella C. 1):

Al secondo comma, dopo la parola: provvedimenti, aggiungere le seguenti: di volontaria giurisdizione, promossi direttamente dagli interessati senza l'intervento di un avvocato o di un procuratore legale, e per i provvedimenti ».

MICHELI PIETRO. Questo emendamento intende esentare dai contributi previsti dalla tabella C i provvedimenti di volontaria giurisdizione promossi direttamente dagli interessati senza l'intervento di un avvocato o di un procuratore legale. Non mi sembra giusta la formulazione adottata.

COCCIA. A nome del gruppo comunista mi dichiaro favorevole all'emendamento Micheli Pietro: se non fosse accolto temo che la legge potrebbe essere censurata dalla Corte costituzionale.

CASTELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Sono favorevole allo spirito di questo emendamento, ma non sono in grado di valutarne i riflessi economici e finanziari. C'è da dire che si alleviano catego-

rie che è ingiusto tassare in modo pesante. Mi rimetto alla Commissione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Mi rimetto alla Commissione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Micheli Pietro tabella C. 1, per il quale i relatori ed il Governo si sono rimessi alla Commissione.

(È approvato).

COCCIA. Il gruppo comunista voterà contro la tabella C.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella C, nel testo del Senato, con la modifica dianzi apportata.

(È approvata).

Le Commissioni IV e XIII della Camera avevano approvato la tabella D nel seguente testo:

TABELLA D

È dovuto un contributo oggettivo sui seguenti certificati:

CERTIFICATI	Misura del contributo
Certificati penali rilasciati in bollo dagli uffici del casellario giudiziario, esclusi i certificati rilasciati per motivi di lavoro	L. 1.000

 VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1975

Il contributo è riscosso con l'applicazione di apposita marca a cura dei competenti uffici.

La XI Commissione del Senato la ha così modificata:

TABELLA D

È dovuto un contributo oggettivo sui seguenti certificati:

CERTIFICATI	Misura del contributo
Certificati penali rilasciati in bollo dagli uffici del casellario giudiziario, esclusi i certificati rilasciati per motivi di lavoro e di previdenza	L. 1.000

Il contributo è riscosso con l'applicazione di apposita marca a cura dei competenti uffici.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione la tabella *D* nel testo del Senato.

(*E* approvata).

La tabella *E* non è stata modificata.
Le Commissioni IV e XIII della Camera avevano approvato la tabella *F* nel seguente testo:

TABELLA F

La Cassa è tenuta a corrispondere la pensione, per 13 mensilità, ai propri iscritti e superstiti aventi diritto, nelle seguenti misure:

CATEGORIE DI PENSIONI	Importo mensile
1. — Pensioni di anzianità agli infrasettantenni	L. 150.000
2. — Pensioni di anzianità agli ultrasettantenni:	
- se il pensionato è stato cancellato dagli albi, o se il suo reddito, accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non è superiore a lire 3.000.000	L. 220.000
- se il pensionato conserva l'iscrizione agli albi ed il suo reddito, accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è superiore a lire 3.000.000	L. 150.000
3. — Pensioni di invalidità:	
- per coloro che si cancellano dagli albi	L. 220.000
- per coloro che conservano l'iscrizione agli albi	L. 100.000
4. — Pensioni di reversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità e pensioni indirette:	
- figli minori orfani	L. 100.000
- coniuge superstite:	
a) senza figli minori a carico	L. 100.000
b) maggiorazione per ogni figlio minore a carico	L. 20.000

Gli iscritti che fruiscono della pensione di invalidità di lire 100.000 mensili e gli ultrasettantenni che fruiscono della pensione di anzianità di lire 150.000 mensili conseguono la maggiore pensione di lire 220.000 mensili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della cancellazione dagli albi.

Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1975

La XI Commissione del Senato la ha così modificata:

TABELLA F

La Cassa è tenuta a corrispondere la pensione, per 13 mensilità, ai propri iscritti e superstiti aventi diritto, nelle seguenti misure:

CATEGORIE DI PENSIONI	Importo mensile
1. — Pensioni di anzianità agli infrasettantenni	L. 150.000
2. — Pensioni di anzianità agli ultrasettantenni	L. 220.000
3. — Pensioni di invalidità:	
- per coloro che si cancellano dagli albi	L. 220.000
- per coloro che conservano l'iscrizione agli albi	L. 100.000
4. — Pensioni di reversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità e pensioni indirette:	
- figli minori orfani e figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro a carico	L. 100.000
- coniuge superstite:	
a) senza figli minori a carico	L. 100.000
b) maggiorazione per ogni figlio a carico minore o maggiorenni inabile a proficuo lavoro	L. 20.000

Gli iscritti che fruiscono della pensione d'invalidità di lire 100.000 mensili conseguono la maggiore pensione di lire 220.000 mensili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della cancellazione dagli albi.

Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali,

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1975

L'onorevole Riela ha presentato il seguente emendamento (tabella F. 2):

Sostituire al primo comma le parole:

« 2. — Pensione di anzianità
agli ultrasessantenni . L. 220.000 »

con le altre:

« 2. — Pensione di anzianità
agli ultrasessantenni:
- se il pensionato è
stato cancellato da-
gli albi L. 220.000
- se il pensionato con-
serva l'iscrizione agli
albi L. 150.000 »

RIELA. Desidero illustrare brevemente l'emendamento da me presentato.

Il prevedere il disancoramento dal reddito, stabilendo che il pensionato che si cancella dagli albi percepisce 220 mila lire, mentre quello che conserva l'iscrizione agli albi percepisce 150 mila lire, scaturisce dalla considerazione che, se si fa riferimento al reddito globale del pensionato, non si distingue tra reddito derivante dall'esercizio dell'attività professionale e reddito derivante da altre fonti.

Vi è inoltre la necessità di conciliare quanto disposto dalla tabella F con le modifiche apportate alla tabella A. Nella tabella A, infatti, abbiamo introdotto il criterio della proporzionalità, per cui professionisti che percepiscono un reddito più elevato di altri versano contributi più cospicui alla Cassa; non sarebbe quindi giusto che questi stessi professionisti, all'atto di percepire la pensione, fossero oggetto di trattamento meno favorevole degli altri.

Ecco le ragioni per le quali riteniamo opportuno che si distingua tra chi continua ad esercitare la professione e chi si cancella dagli albi.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento (tabella F. 1):

Sostituire al primo comma le parole:

« 1. — Pensioni di anzianità
agli infrasettantenni . L. 150.000 »
2. — Pensioni di anzianità
agli ultrasessantenni . L. 220.000 »

con le altre:

« 1. — Pensione di anzianità
agli infrasettantenni . L. 180.000
2. — Pensioni di anzianità
agli ultrasessantenni . L. 250.000 »

MANCO. Si illustra da sé. Vorrei tuttavia riferirlo anche all'emendamento Riela, in via subordinata.

PRESIDENTE. Sta bene. Il subemendamento Manco (0. tabella F. 2. 1) è del seguente tenore:

Nell'emendamento Riela tabella F. 2, sostituire la cifra: 220.000 con l'altra: 250.000 e la cifra: 150.000 con l'altra: 180.000.

RIELA. Per quanto riguarda più in generale il problema dell'aumento delle pensioni, noi siamo favorevoli all'aumento stesso. Riteniamo di dover aderire in linea di principio alle proposte dell'onorevole Manco, perché esse non solo vanno incontro alle aspettative della categoria degli avvocati, ma rispondono anche ad una obiettiva esigenza di giustizia, non fosse altro che per il fatto che, come tutti sappiamo, sono rimasti lettera morta i provvedimenti tendenti all'adeguamento delle pensioni all'aumento del costo della vita. Provvedimenti dei quali; pur tenendo conto delle difficoltà che l'attuale momento economico presenta, auspichiamo una rapida attuazione.

Giudichiamo tuttavia necessari preventivi accertamenti, per valutare con esattezza il maggior onere derivante dall'aumento dei livelli di pensione e per reperire i mezzi idonei a fronteggiare gli aumenti stessi.

CASTELLI, *Relatore per la IV Commissione*. L'emendamento Riela tabella F. 2 introduce una disposizione alla quale ero già favorevole in prima lettura, e quindi non ha difficoltà ad accettarlo.

Sarei lieto di esprimere parere favorevole all'emendamento ed al subemendamento dell'onorevole Manco, ma essi suscitano notevoli problemi di natura economica e finanziaria. In sostanza, essi indicano un aumento di spesa (presumibilmente tre miliardi e mezzo di lire) senza indicare la corrispettiva entrata.

PRESIDENTE. Con riferimento all'emendamento Riela tabella F. 2, devo dire che nutro alcune perplessità riguardo alla situa-

zione in cui verranno a trovarsi gli ultrasettantenni che conservino l'iscrizione all'albo. In virtù di tale emendamento essi verrebbero diminuire la pensione attualmente da loro percepita.

CASTELLI, *Relatore per la IV Commissione*. La norma in questione varrà soltanto *de futuro*.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Certo, queste disposizioni sono destinate ad operare *ex nunc*. Però, ogni qualvolta noi fissiamo delle scriminanti perentorie, anche temporali, creiamo delle sperequazioni. È per questa ragione (pur con tutte le riserve in precedenza dichiarate, perché io considero le pensioni di anzianità come pensioni di fine lavoro, non considerate invece tali dal progetto di legge in discussione) che a mio avviso dovranno essere elaborate norme di carattere generale aventi efficacia per i lavoratori privati, per i professionisti, per i lavoratori del pubblico impiego, allo scopo di erogare pensioni di anzianità che siano considerate pensioni di fine lavoro, perché, altrimenti, non avremmo più il ricambio di generazione in attività di qualsiasi tipo.

MUSOTTO. Questa osservazione è molto giusta.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. In ordine ai casi in esame, debbo dire che le norme varate in prima lettura vincolavano alcuni livelli di trattamento alla cancellazione dall'albo oppure alla titolarità di determinati redditi (non superiore ai tre milioni). L'emendamento presentato dall'onorevole Riela sopprime il criterio censitario, subordinando, invece, l'erogazione dell'intero ammontare della pensione alla cancellazione dall'albo. Le osservazioni del Presidente mi inducono a fare una meditazione: coloro che andranno in pensione dopo l'emanazione di queste norme, pur trovandosi nelle identiche condizioni di coloro che hanno usufruito delle norme precedenti, godranno di un trattamento economico di minore entità. Sarei quindi portato ad optare per l'emendamento Riela, in quanto conferisce il diritto ad un trattamento pensionistico anche quando un individuo è iscritto all'albo; ma, mi permetto di sottoporre ai colleghi il problema dell'opportunità di creare discriminazioni tra i pensionati il cui *status* era disciplinato

da norme precedenti e coloro cui si applicheranno le norme che stiamo per varare.

CASTELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Ribadisco il mio parere favorevole all'emendamento Riela che, sostanzialmente, è meno restrittivo del testo della Camera, ma è più limitato del testo del Senato.

RIELA. In ordine alle osservazioni che ella ha fatto, signor Presidente, vorrei aggiungere che, in effetti, non vi è ragione di discriminare fra coloro che, pur essendo già in pensione, continuano ad esercitare la professione, e coloro che, puramente e semplicemente, debbono invece collocarsi a riposo: i primi, che percepiscono più di 150 mila lire, possono richiedere la cancellazione dall'albo. A mio avviso, noi dovremmo offrire a questi professionisti una possibilità di scelta tra il pensionamento (con conseguente cancellazione dell'albo) e il proseguimento dell'attività.

PRESIDENTE. Non bisogna dimenticare che alcuni professionisti conservano l'iscrizione all'albo per motivi sentimentali.

RIELA. Queste ragioni sentimentali si traducono in conservazione di posizioni di privilegio.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Mi rimetto alla Commissione per l'emendamento Riela tabella F. 2, e sono contrario agli altri.

CASTELLI, *Relatore per la IV Commissione*. Ribadisco il mio parere favorevole all'emendamento Riela tabella F. 2, e contrario all'emendamento tabella F. 1 ed al subemendamento 0. tabella F. 2. 1 dell'onorevole Manco, per ragioni di ordine finanziario: se il collega avesse indicato le fonti di reperimento dei tre miliardi e mezzo e fossimo stati d'accordo sul finanziamento, avrei espresso parere favorevole.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere contrario all'emendamento ed al subemendamento Manco e mi rimetto alla Commissione per l'emendamento Riela.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, insiste per la votazione del suo emendamento tabella F. 1, non accettato dai relatori né dal Governo?

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1975

MANCO. Sì, signor. Presidente, ed insisto anche sul subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco tabella F. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Manco 0. tabella F. 2. 1, non accettato dai relatori né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Riela tabella F. 2, accettato dal relatore Castelli e per il quale il relatore Fortunato Bianchi ed il rappresentante del Governo si sono rimessi alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella F, nel testo del Senato, con la modifica dianzi apportata.

(È approvata).

È così esaurito l'esame delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Votazione segreta.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge ROGNONI ed altri:
« Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato) (229-B):

Presenti e votanti	48
Maggioranza	25
Voti favorevoli	33
Voti contrari	15

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Coccia, Di Nardo, Felisetti, Gargani, Grassi Bertazzi, Lospinoso Severini, Macaluso Antonino, Manco, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pietro, Milia, Misasi, Musotto, Padula, Patriarca, Pennacchini, Revelli, Riccio Pietro, Riela, Sabbatini, Spadola, Speranza, Stefanelli, Valiante, Baccalini, Becciu, Biamonte, Bianchi Fortunato, Bianco, Borra, Capra, Cuminetti, Di Puccio, Furia, Garbi, Miceli Vincenzo, Monti Maurizio, Noberasco, Pavone, Pezzati, Pisicchio, Pucci, Sgarbi Bompani Luciana, Zoppetti.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO